m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008115.17-03-2026.h.15:39

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 Bari- Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, (fa fede la data del protocollo)

AGLI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA MOBILITA' 2026/27

E, p.c.
Alle OO.SS. Comparto scuola

Alla Direzione Generale dell'USR per la Puglia

OGGETTO: Mobilità personale docente per l'a.s. 2026/27. Indicazioni.

I partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2026/2027 vorranno leggere accuratamente l'O.M. n.43 del 12/03/2026 ed il CCNI del 10 marzo 2026 relativo al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 ed attenersi rigorosamente a quanto previsto, nella compilazione dell'istanza e nella predisposizione della documentazione da allegare.
Il personale docente invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, attestante servizi, titoli, esigenze di famiglia, precedenze ecc, all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale ISTANZE ON LINE, unicamente in modalità telematica, del sito del Ministero dell'istruzione (art.3 comma 1 dell'OM n. 43). A tal fine, nell'apposita sezione del sito del MIM – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria (https://www.mim.gov.it/web/guest/modulistica-mobilita-26-27). Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.
Il termine iniziale e il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente sono **dal 16 marzo 2026 al 2 aprile 2026.**

Per I DOCENTI CON NOMINA GIURIDICA NELL'A.S. 2025/26 IN ATTESA DI TITOLARITA' DEFINITIVA NELLA PROVINCIA si rinvia all'art 2 co. 5 CCNI, che espressamente prevede: "*I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. (…)* Si precisa che i docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità."

DOCENTI NON ABILITATI, VINCITORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL D.M. 205/2023 (PNRR) e D.D.G. 3059/2024 (PNRR2) È stato precisato che tali docenti, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità (art. 2, comma 5 del CCNI).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 Bari- Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3 co. 18, O.M. n. 43/2026).

VINCOLI

I docenti soggetti ad eventuali vincoli vorranno rispettare i medesimi. La piattaforma Istanze on-line opportunamente avvisa l'interessato della sussistenza di un vincolo. Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest'Ufficio non potrà convalidarla senza ulteriore avviso.

DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA

Con riferimento all'art 2, comma 6, del CCNI **si segnalano le seguenti novità:**
- **alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici**, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).
- **è stata espunta dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.**

Nel rinviare all'art. 2, comma 6, del CCNI in merito all'indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, si precisa che **i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell'apposito modello G pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale. Sempre mediante il modello G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o degli assistiti o dei figli minori di quattordici anni, dichiarando la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.**

DICHIARAZIONI /DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Gli interessati vorranno procedere alla massima precisione nella presentazione delle domande di mobilità e della documentazione allegata.

- Nell'indicazione del **servizio pre-ruolo**, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell'Istituzione scolastica di servizio. **Si prega di indicare SOLO il servizio pre – ruolo utile**, ossia quello prestato per 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, o in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
- Sia il **servizio prestato senza soluzione di continuità** (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) **sia il punteggio aggiuntivo una tantum** (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi

necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.

- Le **esigenze di famiglia** (Tabella A, sezione A2) e i **titoli generali** (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi.
- Per quanto concerne i **titoli generali**, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.
- Per le **domande di passaggio di ruolo e di cattedra**, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra NON potranno essere convalidate senza ulteriore avviso.
- La **richiesta del posto sostegno** è subordinata al possesso dell'apposito titolo di specializzazione e del superamento dell'anno di prova nel ruolo di appartenenza, che devono essere deve essere specificamente dichiarati, **anche in assenza di abilitazione all'insegnamento sul grado richiesto.** (art. 4, comma 3 del CCNI).
- Per usufruire delle **precedenze** di cui all'art. 13 del CCNI è necessaria l'allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall'O.M. e della certificazione sanitaria **(che non può essere oggetto di autocertificazione).**
  Nel caso di **assistenza ai soggetti di cui alle lettere A), B**), **C), D) dell'13, comma 1, punto IV** si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell'assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente:
  1) dichiarazione personale attestante il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile e di convivenza di fatto con il soggetto con disabilità;
  1) certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente;
  2) dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
  3) documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
  4) dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.
- **La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del CCNI deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.**
- Nella nuova formulazione del punto IV del citato articolo 13, comma 1, **nei trasferimenti interprovinciali** è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.

MOBILITÀ DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

È stata disciplinata la mobilità territoriale e professionale dei docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo che tali docenti partecipino alle

operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti e precisando che i movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, siano equiparati ai passaggi di cattedra (art. 5 del CCNI). Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità.
I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

CLASSE DI CONCORSO A-23 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, **costituisce un trasferimento** (art. 8, comma 8 dell'O.M.). Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 da CPIA alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, costituisce un passaggio di ruolo (art. 14, comma 4, secondo periodo dell'O.M.).

DOCENTI TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO ADML, ADSL, BDSD E IN POSSESSO DI ABILITAZIONE

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando una sola classe di concorso per cui detto personale possiede l'abilitazione. Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line mostra, infatti, **una nuova sezione "Classe di concorso richiesta", in cui è presente la casella "Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell'abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)".** Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi. Resta ferma per il docente che presenta la domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune la facoltà, ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del CCNI, di presentare anche istanza di passaggio di cattedra, purché quest'ultima sia proposta, a pena di inammissibilità, per classe di concorso diversa da quella per la quale è stata presentata la domanda di trasferimento.

DOCENTI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per la lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita negli specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è prevista la possibilità di presentare, in qualunque momento, domanda di mobilità, a prescindere dalla richiesta del competente Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 3, comma 3 del CCNI). La

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 Bari- Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'inserimento nei predetti percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione *(*art. 4, comma 24, dell'O.M.).

SERVIZIO SCUOLE PARITARIE

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera, secondo quanto previsto dalla Premessa delle Note comuni alle Tabelle dei trasferimenti e dei passaggi. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;

c) nelle scuole secondarie pareggiate.

SERVIZIO PRESTATO nell'ambito del progetto "Diritti a scuola"

Non è valutabile il servizio prestato nell'ambito del progetto "Diritti a scuola" (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).

RECLAMI
Si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità a monitorare lo stato della propria domanda di mobilità mediante la piattaforma Istanze on-line e **a proporre eventuali reclami tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla notifica della convalida della domanda di mobilità** all'indirizzo usp.ba@istruzione.it, specificando nell'oggetto RECLAMO MOBILITA DOCENTE con la precisazione dei propri dati anagrafici, di un recapito telefonico, del grado di scuola e delle ragioni del reclamo.
Per i docenti perdenti posto, il reclamo dovrà essere proposto tempestivamente e comunque **entro il quinto giorno** utile prima della data d'inserimento al SIDI delle domande di mobilità.

Si precisa fin da ora che, viste le tempistiche ristrette per la valutazione delle istanze di mobilità, questo Ufficio non potrà attivare IN NESSUN CASO il soccorso istruttorio, attenendosi, unicamente alla documentazione prodotta in sede di presentazione dell'istanza di mobilità.
Eventuali omissioni / inesattezze/ dimenticanze non potranno essere sanate IN NESSUN CASO.
Si chiede, pertanto, ai docenti interessati alla procedura massima collaborazione per la buona riuscita delle operazioni innanzi indicate.

Il Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPINA LOTITO
DIRIGENTE
In Data/On Date:
martedì 17 marzo 2026 13:53:53